

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI DI
NEXI S.P.A.

Capo I - Disposizioni Preliminari

ARTICOLO 1

Approvazione del Regolamento

Il presente regolamento, approvato con assemblea ordinaria del 12 marzo 2019 (“**Regolamento**”), disciplina lo svolgimento dell’assemblea ordinaria e straordinaria di **Nexi S.p.A.**, con sede in Milano, Corso Sempione n. 55, 20149, (“**Società**” o “**Nexi**”).

Il presente Regolamento è a disposizione degli azionisti e di coloro che sono legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto presso la sede sociale della Società, sul sito *internet* della stessa, sezione *Investor Relations* nonché presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

Capo II - Della Costituzione dell’Assemblea

ARTICOLO 2

Legittimati all’intervento

Possono intervenire in assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo statuto (i “**Legittimati all’Intervento**”).

È possibile intervenire a mezzo rappresentante così come previsto dalle disposizioni di legge e di statuto.

Chi interviene in assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare presentando idonea documentazione attestante i poteri ad esso spettanti, anche in caso di rappresentanza di persona giuridica.

ARTICOLO 3

Soggetti ammessi ai lavori assembleari

Possono partecipare all’Assemblea i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, nonché – secondo le modalità determinate dal Presidente – dirigenti e dipendenti della Società la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti oggetto dell’Assemblea. L’intervento in Assemblea degli amministratori e dei sindaci non è subordinato ad alcuna formalità.

Assistono inoltre all’assemblea, senza poter prendere la parola, i commissari e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Di regola il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Presidente dell’Assemblea ammette la presenza, in qualità di invitati, di esperti e analisti finanziari, del revisore legale o di rappresentanti della società di revisione legale dei conti nonché di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle disposizioni di legge o regolamento e/o alle raccomandazioni della Consob in proposito.

A richiesta di uno o più Legittimati all’Intervento il Presidente dell’assemblea (come, individuato all’art. 7 - di seguito, il “**Presidente**”) dà lettura, nel corso delle operazioni assembleari preliminari, dell’elenco nominativo degli invitati e delle loro qualifiche.

ARTICOLO 4

Verifica della legittimazione

La verifica della legittimazione all’intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un’ora prima di quella fissata per l’inizio dell’assemblea, salvo diverso termine stabilito nell’avviso di convocazione.

La verifica della legittimazione alla partecipazione, all’intervento e al voto viene effettuata dal Presidente.

Gli Invitati devono farsi identificare dagli incaricati della Società collocati all’ingresso dei locali in cui si svolge l’assemblea (gli “**Incaricati**”).

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea devono esibire agli Incaricati, all’ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale oltre all’eventuale documentazione

richiesta ai fini dell'ammissione secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, nello statuto ovvero nelle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Nell'eventualità in cui il diritto di partecipare all'assemblea sia oggetto di contestazione, spetta al Presidente decidere in merito. Coloro che vengono autorizzati a intervenire dal personale ausiliario, ricevono una scheda di partecipazione/votazione valida ai fini della partecipazione ai lavori assembleari o della votazione.

I Legittimati all'Intervento possono far pervenire la documentazione che attesti la loro legittimazione alla Società trasmettendoli alla Segreteria societaria con le modalità eventualmente indicate nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 5

Uso di strumenti di registrazione audio-video

Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'assemblea vengano video registrati o audio registrati, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'assemblea, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea, né dai Legittimati all'Intervento né dagli Invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente che determina condizioni e limiti dell'uso di tali dispositivi. Salvo quanto diversamente indicato dal Presidente, i telefoni cellulari e altri dispositivi di telefonia mobile devono essere disattivati.

ARTICOLO 6

Allontanamento dai locali assembleari

Tutti i Legittimati all'Intervento che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati restituendo la scheda di partecipazione/votazione ricevuta per l'ingresso. Il rientro nei locali in cui si tiene l'assemblea deve essere comunicato agli Incaricati che provvederanno altresì alla restituzione della scheda di partecipazione/votazione.

ARTICOLO 7

Il Presidente, il Segretario e costituzione dell'assemblea

All'ora fissata nell'avviso di convocazione, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti; oppure, in mancanza di entrambi, da altra persona delegata dal Consiglio di Amministrazione, in difetto l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti (il "**Presidente**").

Il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e il collegio sindacale presenti.

Il Presidente, nei casi previsti dalla legge, è assistito dal segretario dell'assemblea e/o dagli altri amministratori e/o dai sindaci e/o da un Notaio nei casi previsti dalla legge ovvero per propria decisione insindacabile (il "**Segretario**"). Il Segretario e/o il Notaio, con il consenso del Presidente, possono farsi assistere da personale di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale.

In base ai controlli effettuati dagli Incaricati, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti e il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea e comunica all'assemblea l'esito di tale verifica. In tale contesto, il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del

voto, sono allegati al verbale assembleare assieme alle deleghe.

Il Presidente, verificata la sussistenza dei *quorum* previsti dalla legge o dallo Statuto, dichiara l'assemblea validamente costituita. In caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Ove l'assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco.

Il Presidente, accerta che l'assemblea è validamente costituita e dopo aver dato lettura dell'ordine del giorno, propone all'assemblea stessa la nomina del Segretario designato per la redazione del verbale, sempreché, ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente, l'incombenza non venga affidata a un Notaio previamente designato dal Presidente medesimo.

Il Segretario può essere assistito dagli Incaricati, da dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché Invitati.

Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento.

Il Presidente, può nominare uno o più scrutatori anche non soci e costituire un ufficio di presidenza.

ARTICOLO 8

Svolgimento dei lavori

I lavori dell'assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente può interrompere i lavori ai sensi del successivo art. 14.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'assemblea – con deliberazione assunta a maggioranza semplice – può decidere di rinviare la trattazione di alcuni punti all'ordine del giorno ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, non superiore comunque a 30 giorni.

Capo III - Della Discussione

ARTICOLO 9

Ordine del giorno

Il Presidente illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente può variare l'ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, o proporre l'accorpamento di argomenti tra loro connessi, restando inteso che, ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano, l'assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza semplice, sarà chiamata ad approvare la variazione all'ordine del giorno degli argomenti e/o l'accorpamento degli argomenti tra loro connessi.

Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta approvata dall'Assemblea secondo le maggioranze richieste dalla legge o dallo Statuto per le sue deliberazioni, il Presidente potrà astenersi dalla lettura delle relazioni del Consiglio di Amministrazione predisposte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF ed art. 72 del Regolamento Consob inerenti il/i punto/i all'ordine del giorno previamente messe a disposizione degli interessati nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti.

Il Presidente ha, inoltre, la facoltà di prevedere una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno, ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 10

Intervento nella discussione

Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo art. 11, agli amministratori, ai sindaci e al Segretario. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle richieste di intervento stabilendo le modalità di richiesta e di effettuazione degli

interventi nonché l'ordine di svolgimento dei medesimi.

Il Presidente ha facoltà di concedere ai Legittimati all'Intervento che abbiano richiesto, ai sensi di legge e dello Statuto, l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea, un tempo non superiore a 20 minuti per l'illustrazione delle relative proposte di delibera e delle ragioni a supporto di tali proposte.

Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati all'Intervento, gli amministratori, i sindaci e il Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del presente regolamento.

ARTICOLO 11

Svolgimento degli interventi

I Legittimati all'Intervento, gli amministratori e i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi.

Per ciascun Legittimato all'Intervento è possibile svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, fatte salve eventuali repliche e dichiarazioni di voto.

Il Presidente può stabilire, in apertura e nel corso della discussione, un termine per la presentazione delle richieste di intervento. I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, non prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione.

Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta e di effettuazione degli interventi e l'ordine di svolgimento dei medesimi.

Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori e i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.

ARTICOLO 12

Durata degli interventi

Il Presidente, considerando l'oggetto e l'importanza degli argomenti posti all'ordine del giorno, tenuto altresì conto di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, indica, in misura di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il tempo concesso a ciascun Legittimato all'Intervento per lo svolgimento del proprio intervento.

Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il Legittimato all'Intervento a concludere nei cinque minuti successivi. Successivamente, ove l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi del primo comma, lettera a) dell'art. 13.

ARTICOLO 13

Poteri del Presidente

Il Presidente mantiene l'ordine nel corso dell'assemblea e garantisce il corretto svolgimento dei lavori assicurando le migliori condizioni di svolgimento e prevenendo eventuali violazioni del presente regolamento. A tal fine ha il potere di togliere la parola:

- a) qualora il Legittimato all'Intervento parli senza averne facoltà prolunghi il suo intervento oltre il tempo assegnatogli;
- b) previo richiamo nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il Legittimato all'Intervento pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti o ingiuriosi;

d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Il Presidente ha, inoltre, facoltà, ove una o più persone intervenute all'assemblea impedissero il corretto svolgimento dei lavori assembleari, di richiamare all'osservanza del presente regolamento con le conseguenze quivi previste.

Nel caso in cui il suddetto richiamo non fosse sufficiente, il Presidente potrà disporre l'allontanamento per tutta la durata della discussione dai locali ove si svolge l'assemblea.

Il Presidente ha la facoltà di farsi assistere da terzi esperti appositamente invitati.

ARTICOLO 14

Sospensione e rinvio dell'assemblea

Nel corso della riunione il Presidente può, ravvisandone l'opportunità e salvo che l'assemblea si opponga con i relativi *quorum*, sospendere i lavori per un breve periodo motivando la decisione.

ARTICOLO 15

Chiusura della discussione

Terminati tutti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato all'Intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

Capo IV - Della votazione

ARTICOLO 16

Inizio delle votazioni

Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 13 e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presenti e il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Se le persone preventivamente escluse dall'assemblea continuano a impedire il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente ha la facoltà di togliere loro nuovamente la parola o, a suo insindacabile giudizio, potrà escluderli dalla votazione.

ARTICOLO 17

Ordine delle votazioni

L'ordine delle votazioni sulle diverse proposte deliberative all'ordine del giorno è stabilito dal Presidente.

Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 18

Modalità di voto

Il Presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti fissando il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto. Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per scrutinio palese.

Il Presidente, tenuto conto del numero di voti di ciascun avente diritto e salvo quanto disposto dal successivo art. 19, può adottare uno dei seguenti metodi: (i) appello nominale; (ii) sottoscrizione di scheda; (iii) alzata di mano; (iv) uso di altre idonee apparecchiature.

I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente sono nulli.

Gli azionisti che votano contro o si astengono rispetto a ciascun punto all'ordine del giorno devono fornire il proprio nominativo al personale incaricato.

ARTICOLO 19

Proclamazione dei risultati

Ad esito delle votazioni il Presidente proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i *quorum* stabiliti dalla legge o dallo statuto.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano nominati in base ai meccanismi previsti dallo Statuto.

ARTICOLO 20

Chiusura della riunione

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza assembleare, dichiarandone l'ora di conclusione e annotandola sul relativo verbale.

Capo V - Disposizioni Finali

ARTICOLO 21

Modifiche

Il presente Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti, salvo per quelle modifiche meramente materiali necessarie per adeguare il presente regolamento a disposizioni normative o statutarie, già approvate dagli organi competenti, cui può provvedere direttamente il Consiglio di Amministrazione dando successiva pubblicazione del Regolamento assembleare aggiornato sul sito *internet* della Società.

ARTICOLO 22

Disposizioni finali

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto vigente riguardanti l'assemblea della Società che, in caso di contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento, prevalgono su queste ultime.